

N. \_\_\_\_\_ R.G. N.R.

N. \_\_\_\_\_ R.G. GIP



## TRIBUNALE DI BARI


Sezione GIP

Il Giudice Dr. Sergio Di Paola,

visti gli atti del procedimento n. 4702/10 R.G.P.M. nei confronti di:

VENDOLA Nicola, detto Nichi, nato a Bari il 26.8.1958;  
TEDESCO Alberto, nato a Bari il 8.4.1949;  
LOIZZO Mario Cosimo, nato a Sannicandro di Bari il 1.1.1951;  
ABBATICCHIO Ludovico, nato a Bari il 24.7.1946;  
MANNA Francesco, nato a Napoli il 1.1.1974;  
SCHIRALDI Adolfo, nato a Trigginao il 13.1.1955;  
SIGRISI Aldo, nato a Terlizzi il 3.1.1960;  
COSENTINO Lea, nata a Ruvo di Puglia il 13.5.1968;  
SCODITTI Guido, nato a Mesagne il 30.6.1943;  
PETRONELLA Francesco, nato ad Altamura il 5.11.1957;  
MALCANGI Mario, nato a Ruvo di Puglia il 16.2.1959;

indagati in relazione ai reati di cui al foglio allegato;

 letta la richiesta di archiviazione formulata dai PP.MM., parzialmente revocata in data 1.2.2011 in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi ~~H~~ ed ~~L~~;

osserva:

l'oggetto delle ipotizzate condotte di reato (individuate esclusivamente con riferimento alle norme violate, ma non descritte in fatto), alla stregua del materiale raccolto, sarebbe costituito dalle attività poste in essere da personaggi politici ed amministrativi che, influenzando le determinazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie locali della Regione Puglia, tanto per le nomine dei direttori amministrativi e sanitari di quelle aziende (nomine riservate per legge alla competenza dei direttori generali), quanto per quelle di taluni primari delle unità ospedaliere, avrebbero esercitato costrizioni ed attività di induzione, penalmente rilevanti, in quanto strumenti per assicurare indebiti vantaggi in termini di utilità ai soggetti "beneficiari" dalle nomine (e, indirettamente, agli stessi indagati, che avrebbero così ottenuto un allargamento della sfera di consenso politico);

come segnalato puntualmente nella richiesta dei PP.MM., la peculiarità delle vicende indagate è costituita dal particolare rapporto fiduciario che lega i direttori generali all'*entourage* politico che ne decide la nomina: la vigente disciplina attribuisce alla Giunta regionale il potere di nomina dei



direttori generali delle aziende sanitarie locali, con provvedimenti che vengono definiti atti di "alta amministrazione", espressione dei poteri politici e, quindi, ampiamente discrezionali nell'individuazione dei soggetti destinati a ricoprire quegli incarichi; si tratta, dunque, di rapporti caratterizzati da un elevatissimo carattere fiduciario, che implica un legame particolarmente intenso tra amministrazione attiva e potere politico, proprio in ragione del vincolo che la legge fissa attraverso il riconoscimento del potere di nomina agli organi regionali;

questa particolare caratteristica impone, di conseguenza, un esame puntuale e rigoroso degli elementi necessari per verificare se, nei rapporti tra i soggetti appartenenti al contesto politico ed i direttori generali nominati, siano realizzabili condotte riconducibili alla figura di reato prevista dall'art. 317 c.p.; ciò per un duplice ordine di ragioni:

- in quanto l'ipotizzato soggetto passivo è anch'egli un pubblico ufficiale, pur se subordinato o sottoposto dal punto di vista funzionale, sicché occorre individuare dati e circostanze che vadano oltre l'esplicazione ordinaria dei poteri gerarchici, di indirizzo e di controllo, affinché sia rilevabile una condotta tipica (di costrizione o induzione), così evitando di assimilare nella detta categoria qualsivoglia atto o provvedimento che costituisca un ordine, un indicazione, un suggerimento formulato nei confronti del pubblico funzionario;
- inoltre, per la ricordata esistenza di un particolare rapporto fiduciario, non potrà ignorarsi come l'adozione di provvedimenti in aderenza alle eventuali indicazioni fornite dal rappresentante del potere politico sia in sé dato neutro, proprio perché ragionevolmente esso rappresenta la conferma, fornita dal soggetto incaricato delle funzioni di direttore generale, della bontà della scelta operata dal potere politico e della fiducia in lui riposta;

poste tali premesse, per così dire metodologiche, risulta dall'esame degli atti di indagine che in nessuna delle vicende scandagliate ed esaminate risulta positivamente l'esistenza di elementi, di fatto, riconducibili alle nozioni di "minaccia" o "costrizione" penalmente rilevante, alla stregua dell'esame del materiale raccolto sia attraverso le intercettazioni eseguite, sia mediante l'assunzione di informazioni dalle persone che sarebbero state destinatarie delle sollecitazioni da parte di taluni degli indagati;

allo stesso modo, la lettura degli atti non consente di individuare circostanze di fatto specifiche o elementi probatori di tipo logico, idonei a rappresentare l'esistenza di "pressioni" che assumano il carattere, penalmente rilevante, del mezzo di induzione che la norma incriminatrice dell'art. 317 c.p. richiede per la realizzazione della condotta tipica (non potendosi evidentemente equiparare a quel dato l'emersione di atteggiamenti, modalità di esercizio del potere politico, costumi e consuetudini riconducibili ad una concezione dello svolgimento dell'attività di rappresentanza

istituzionale discutibili e opinabili, ma non idonei in sé a costituire l'elemento tipico della fattispecie penale);

egualmente significativo l'atteggiamento mostrato in numerose circostanze dai direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri istituti a carattere sanitario, rispetto alle indicazioni provenienti dalla classe politica, complessivamente considerata; nessuno di essi, pur a fronte di congiunture che avrebbero potuto dar corso a resistenze, opposizioni, richieste di chiarimenti sulle indicazioni ricevute, rispetto all'adozione di atti amministrativi che la legge riserva alla discrezionalità dei direttori generali, ha mai sollevato obiezioni di tal fatta ai propri interlocutori, mostrando così di operare in un sistema del tutto assuefatto alla gestione delle nomine su indicazioni provenienti dall'ambito politico;

quanto poi agli elementi raccolti in relazione alle singole vicende che dovrebbero costituire l'oggetto delle imputazioni, riassuntivamente formulate nella richiesta di archiviazione, va rilevato:

in relazione alle vicende relative alla nomina del Dr. Polemio quale Direttore sanitario dell'ASL BAT (cui corrisponde l'indicazione dell'ipotesi di reato indicata al **capo A**), il contenuto delle conversazioni è assolutamente privo di alcuna espressione, indicazione o modalità di comunicazione che possa, anche solo velatamente, assumere carattere minatorio; come per la generalità delle ipotesi considerate, inoltre, la nomina risulta palesemente frutto di accordi politici (in grado al più di destare l'irritazione delle correnti politiche che non sono state adeguatamente informate delle decisioni politiche assunte: v. la conversazione in cui Pina Marmo discute con il Tedesco delle modalità seguite nella scelta del Direttore sanitario) che, se pur dovessero travalicare il contenuto della normativa che disciplina le modalità di nomina dei direttori sanitari ed amministrativi da parte del Direttore Generale, non assumono alcun rilievo di carattere penale, difettando dati obiettivi che facciano emergere l'induzione del Direttore generale all'assunzione di provvedimenti diversi da quelli a lui riservati;

in relazione alle vicende riguardanti la nomina di VALENTE Vincenzo e i provvedimenti adottati in relazione alla posizione di SANAPO Francesco, disposti dal direttore generale dell'ASL Lecce Guido Scoditti (che dovrebbero costituire l'oggetto delle contestazioni indicate ai **capitoli B** e **C**), va osservato:

quanto alla posizione del Presidente Vendola, gli stessi commenti che formulano i soggetti intercettati (tra cui il Tedesco e la Cosentino Lea) dimostrano l'assenza non solo di condotte, ma ancor prima di finalità e obiettivi dell'azione politica che possano in qualche modo dimostrare

l'esercizio di pressioni e condizionamenti dell'attività istituzionale (afferma il Tedesco: "... *Nichi insomma non resiste molto ... diciamo sulla difesa di alcune posizioni che sono assolutamente indifendibili*"); appare verosimile ipotizzare che in quel contesto le scelte decisive fossero operate non già dal Presidente, quanto dall'Assessore Tedesco, così come logicamente dimostra la vicenda del direttore sanitario SANAPO, reintegrato nella posizione a seguito di un ricorso giurisdizionale in sede amministrativa, che ebbe dal Presidente Vendola assicurazione sulla prosecuzione del rapporto di servizio, anche in considerazione della fiducia manifestata dall'Assessore Fiore, subentrato al Tedesco;

i rapporti tra il Direttore generale dell'ASL Lecce Guido Scoditti ed i suoi referenti politici, in primo luogo Tedesco Alberto, non evidenziano modalità di svolgimento di quei rapporti che dimostrino l'esercizio di minacce o pressioni riconducibili alla categoria concettuale della costrizione, né si individuano dati obiettivi e circostanze specifiche che denotino un atteggiamento equiparabile all'induzione, emergendo in più punti dei dialoghi che intercorrono tra quei soggetti concordanze e sinergie che, all'opposto, fanno logicamente escludere che le determinazioni adottate dallo Scoditti, certamente nell'alveo del rapporto fiduciario instaurato con il Tedesco, siano state adottate quale effetto di condotte riconducibili al paradigma dell'art. 317 c.p.; né vi è traccia nelle conversazioni intercettate delle conseguenze cui sarebbero stati esposti i vertici delle Direzioni generali delle ASL in caso di non adesione alle direttive espresse dal potere politico, elemento che *a contrario* avrebbe potuto rilevare come sintomo dell'esistenza di un sistema di pressioni e costrizioni dirette all'induzione dei dirigenti delle aziende sanitarie nell'assunzione di determinati provvedimenti amministrativi; al contrario, nei passaggi cruciali per definire le nuove nomine ed in particolare la rimozione del direttore sanitario SANAPO, Scoditti e Tedesco concordano in totale sintonia le operazioni da adottare, curando principalmente gli atteggiamenti da seguire per evitare conflitti e contrasti interni nella maggioranza politica, per il particolare legame che legava Sanapo al Vice Presidente della Giunta Sandro Frisullo; nessuna traccia, in quel contesto, di sollecitazioni, pressioni o velate minacce rivolte dal Tedesco allo Scoditti;

assolutamente carente il quadro degli elementi di accusa rispetto alla posizione dell'indagato Manna Francesco;

in relazione alle vicende relative alle nomine di LIPPOLIS Francesco e CALASSO Alessandro, da parte del direttore generale Cosentino (verosimilmente comprese nella contestazione del **capo D**), ed alla nomina di STALLONE Tommaso, da parte del Direttore Generale dell'IRCCS De Bellis LIANTONIO, non si individuano in alcun modo condotte astrattamente riconducibili alla figura di reato ipotizzata nel corso delle indagini;

le informazioni apprese attraverso le intercettazioni eseguite non documentano in alcun modo l'esercizio di pressioni e influenze indebite sulla figura della Cosentino per giungere alla nomina dei direttori amministrativo e sanitario, nomine che al contrario appaiono frutto di contrasti tra esponenti politici che si fronteggiano, non senza asprezza e commenti ironici sulla capacità di raggiungere determinati risultati; vengono così sponsorizzate alcune candidature (il Lippolis da parte del Loizzo, lo Stallone da parte del Tedesco) ma non si individuano in concreto le modalità attraverso le quali l'esito delle nomine sia stato raggiunto; in ogni caso, mancano elementi utili per stabilire che le nomine adottate dalla Cosentino siano state indotte attraverso il ricorso a minacce e pressioni indebite;

in questo contesto, tanto il Manna quanto il Presidente Vendola non appaiono in alcun modo operare specifiche condotte riconducibili all'ipotesi di reato prospettata;

per ciò che attiene la vicenda della nomina dello Stallone presso l'IRCCS di Castellana, se appare evidente la fulmineità che caratterizza l'emanazione della relativa delibera e l'individuazione del professionista che doveva ricoprire l'incarico, manca ancora una volta l'individuazione di elementi, foss'anche solo sintomatici, idonei a rappresentare il dato dell'indebita influenza del pubblico ufficiale nell'assunzione delle determinazioni del direttore generale;

indeterminata e non precisata l'ipotesi di reato collegata all'indicazione del **capo E**) (non risultando dagli atti alcuna vicenda che si sia realizzata tra Bari e Castellana Grotte in data 5 maggio 2008, potendosi al più ipotizzare che l'Ufficio del P.M. intendesse fare riferimento alla vicenda del 5 agosto 2008, di cui si è detto nel paragrafo che precede);

allo stesso modo, nessun elemento risulta allegato negli atti di indagine che possa ricondursi all'indicazione del **capo G**), valutando il dato temporale dell'ipotesi di reato ivi descritta;

le vicende che dovrebbero esser compendiate nella contestazione del **capo H**) sono del tutto prive di qualsivoglia elemento, anche solo di sospetto, circa la realizzazione di condotte di reato riconducibili alla fattispecie della concussione; le conversazioni riportate nell'informativa di p.g. attestano un particolare attivismo di taluni soggetti nel ricercare contatti, incontri e sollecitazioni per una favorevole definizione della vicenda della c.d. stabilizzazione dei precari nel settore della sanità; nessun dato, però, traspare per individuare condotte che possano integrare l'elemento tipizzante del delitto di concussione; anche la vicenda che ha riguardato l'allontanamento di ZAMBETTA Vito Michele dagli uffici dell'ASL Altamura non è chiarita a sufficienza per ipotizzare fondatamente che quella determinazione (avanzata peraltro dallo stesso Zambetta) sia

stata frutto di intimidazioni ad opera degli indagati (peraltro in alcun modo individuabili alla stregua degli atti di indagine);

per ciò che riguarda l'ipotesi di reato indicata con il **capo L** , appare evidente dalla lettura degli scarni elementi desumibili dalle conversazioni intercettate riportate nell'informativa della p.g. del 9.11.2009 che il Tedesco intendeva far apparire al Pascone un quadro di pressioni psicologiche esercitate sulla Cosentino perché fosse dato corso al programma di stipula della convenzione per l'esecuzione di prestazioni da parte del sanitario presso l'Ospedale Di Venere (in realtà del tutto assente, poiché era stata la stessa Cosentino a fornire rassicurazioni e garanzie al Pascone nel corso di una cena svoltasi in data 2 aprile 2008, tanto che era il Tedesco a chiedere alla Cosentino se avesse potuto chiamare il Pascone per confermare il buon esito della vicenda);

le dichiarazioni rese su tale vicenda dalla Cosentino (in sede di interrogatorio reso al P.m. in data 24.2.2010 nell'ambito del procedimento N. 19497/08 RGPM, in cui la Cosentino risulta indagata insieme al Tedesco per i reati di cui agli artt. 416 c.p.; 323 c.p. da cui è successivamente scaturito il presente procedimento, così risultando quantomeno il collegamento tra i relativi procedimenti) non possono esser utilmente poste a base dell'ipotesi di accusa, trattandosi di dichiarazioni che devono essere valutate secondo il canone dell'art. 192, comma 3 e 4 c.p.p. (e rispetto alle quali non risultano in atti elementi di prova in grado di confermarne l'attendibilità, in relazione allo specifico profilo dell'esistenza di condotte di induzione poste in essere dal Tedesco);


manca pertanto in radice la possibilità di individuare la condotta tipica del delitto di concussione (né può rilevare in tal senso la sollecitazione rivolta dal Tedesco al direttore sanitario dell'ASL del Policlinico, ove prestava servizio il Pascone, alla rapida definizione degli aspetti formali della stipula della convenzione, difettando palesemente alcun dato obiettivo riconducibile alla nozione della minaccia o della costrizione, ovvero ad altre condotte tali da ingenerare l'effetto tipico dell'induzione indicato dalla norma su ricordata);

**P. Q. M.**

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti all'Ufficio del P.M.

Bari, 24 febbraio 2011

TRIBUNALE DI BARI  
UFFICIO DEL CANCELLIERE  
Lu - 2 - 204  
CANCELLIERE  
G. Archola

IL Giudice  
(Dott. Sergio )

- a) **TEDESCO Alberto, ABBATICCHIO Ludovico, MANNA Francesco, VENDOLA Nicola (detto Nichi)** , del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 317 c.p., fatti commessi in Bari e Andria il 4 agosto 2008;
- b) **TEDESCO Alberto, MANNA Francesco, VENDOLA Nicola (detto Nichi)**, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 317 c.p., fatti commessi in Bari e Lecce il 9 maggio e il 20 novembre 2008;
- c) **TEDESCO Alberto**, del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p., fatti commessi in Bari , Lecce e Nardò (LE) da agosto a ottobre 2008;
- d) **TEDESCO Alberto, LOIZZO Mario, MANNA Francesco, VENDOLA Nicola (detto Nichi)**, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 317 c.p., fatti commessi in Bari il 5 agosto 2008;
- e) **TEDESCO Alberto, MANNA Francesco, VENDOLA Nicola (detto Nichi)**, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 317 c.p., fatti commessi in Bari e Castellana Grotte (BA) il 5 maggio 2008;
- f) OMISSIS
- g) **TEDESCO Alberto** del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p.; fatti commessi in Bari e Taranto il 12 maggio 2006 e il 4 maggio 2007;
- h) **TEDESCO Alberto, CASENTINO Lea, MALCANGI Mario, PETRONELLA Francesco**, del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p., fatti commessi in Bari da marzo a maggio 2008;
  
- i) **TEDESCO Alberto**, del delitto p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p., fatti commessi in Bari dal dicembre 2008 a giugno 2009;
- l) **TEDESCO Alberto**, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 317 c.p., fatti commessi in Bari il 14 ottobre 2008;
- m) **TEDESCO Alberto, SIGRISI Aldo, SCIRALDI Adolfo**, dei delitti p. e p. dagli artt. 56, 81 cpv, 317 c.p., fatti commessi in Bari dall'aprile al novembre 2008

